

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BASLINI, ALTISSIMO**

Presentata l'11 luglio 1979

Modifica alle norme sulla disciplina
del contenzioso tributario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma che il presente progetto di legge intende modificare è quella contenuta nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. In tale norma si prevede che colui che vi ha interesse chieda con istanza al Presidente della Commissione tributaria adita la fissazione di una data per la trattazione del ricorso o della impugnativa presentati.

Per la presentazione di detta istanza è fissato un termine, decorso il quale il Presidente della Commissione, con propria ordinanza, provvede a dichiarare estinto il procedimento.

La norma appare in contrasto con lo spirito della riforma tributaria e non corretta sotto il profilo della divisione tra poteri amministrativi e giurisdizionali.

In sostanza appare poco corretto che la decisione di una controversia sia affidata, invece che ad un organo giudicante e sulla base degli elementi di fatto e di diritto e dopo che sia stato stabilito un

contraddittorio, al solo presidente con un autonomo collegamento alla mancata presentazione dell'istanza di cui si è detto.

La inadeguatezza della norma è palese se si considera che l'onere di richiedere la fissazione dell'udienza ricade sul ricorrente-contribuente che, sia la legge di delega sia il decreto delegato sulle procedure del contenzioso tributario pongono nella condizione di farsi, solo facoltativamente, assistere da un legale. Era infatti principio moderno e sociale posto con gli altri a base della riforma tributaria quello di garantire al contribuente una difesa poco costosa e senza consentire all'amministrazione, attraverso oneri disincentivanti, di scoraggiare il contribuente-ricorrente.

La pesante situazione esistente presso gli uffici finanziari in ordine all'istruttoria dei ricorsi non può comunque giustificare la soluzione adottata dal legislatore delegato di far ricadere le conseguenze della disfunzione degli uffici sul contribuente, il quale molto spesso non ricorda o non co-

nosce neppure l'esistenza del ricorso da lui o da un suo dante causa proposto; tanto più che la delega legislativa, concessa con la legge 9 ottobre 1971, n. 825, poneva all'articolo 10 il preciso criterio direttivo in base al quale la nuova normativa deve essere intesa ad assicurare la tutela dei contribuenti ed a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi.

Si ritiene pertanto che una soluzione legislativa del problema si imponga, oltre che sotto un profilo prettamente giuridico, anche e soprattutto per una valutazione di opportunità politica, al fine di dare dimostrazione concreta dell'avvenuta instaurazione di un diverso rapporto tra fisco e contribuente, che tuteli gli interessi anche dei medi e piccoli contribuenti che non dispongono di valida organizzazione amministrativa e di continua assistenza tributaria, contribuendo anche sotto tale profilo all'attuazione di un principio basilare della riforma tributaria.

L'articolo 44, che con il presente disegno di legge si intende modificare, così recita:

« Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'articolo 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'articolo 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.

Nell'istanza di contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15.

In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma è stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorché non ne sia stata effettuata la notificazione.

Nei procedimenti nei quali le Commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'articolo 43 ».

La proposta di legge che si presenta è diretta appunto a conseguire tale risultato, consentendo l'eventuale riproposizione del ricorso secondo le modalità previste nella nuova disciplina del contenzioso (capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636), entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di estinzione del processo di cui al terzo comma dell'articolo 44 in questione.

La soluzione proposta, rispetto ad altre ipotizzabili, ha il vantaggio di conciliare l'esigenza di eliminare il contenzioso proposto a soli fini dilatori, con l'innegabile necessità di assicurare nello stesso tempo il diritto del contribuente alla tutela dei suoi diritti.

Al fine, poi, di salvaguardare la posizione dei soggetti nei confronti dei quali sia stata già notificata l'ordinanza di estinzione del processo, si è ritenuto di proporre altresì una disposizione che consenta l'eventuale riproposizione del ricorso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa.

Tutto ciò premesso, stante il rilevante interesse e l'urgenza del progetto di legge proposto, se ne raccomanda vivamente una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« In difetto di tale istanza il processo è dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti. Entro 60 giorni dalla data della notificazione il ricorso o l'impugnativa possono essere rappresentati con le modalità indicate nel capo III della presente legge.

Allorché le ordinanze di estinzione previste dal presente articolo siano state notificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge anche se è stato effettuato il pagamento dell'imposta, i 60 giorni decorrono dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».